

# GLI ENTI ECCLESIASTICI NELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

*a cura di*  
**Paolo Cavana**



**G. Giappichelli Editore**

## Presentazione

1. – La raccolta di studi che si presenta è il frutto di una ricerca svolta, con fondi di ateneo, nell’ambito delle cattedre di diritto canonico e di diritto ecclesiastico della Libera Università Maria Ss. Assunta, a cui va un dovuto ringraziamento per il suo sostegno. I vari contributi affrontano il tema, quanto mai attuale e impegnativo, della disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nella riforma del Terzo settore. Quest’ultima, come noto, è stata introdotta con il d.lgs. n. 117 del 2017<sup>1</sup>, cui si accompagna il d.lgs. n. 112 del 2017 di riforma dell’impresa sociale<sup>2</sup>, entrambe emanate in attuazione della legge delega n. 106 del 2016<sup>3</sup>.

Non occorre soffermarsi sull’importanza di tale complessiva riforma, che per la sua effettiva e piena attuazione attende peraltro l’emanazione di ulteriori provvedimenti e, soprattutto, il responso della Commissione Europea per le significative implicazioni di natura fiscale. Basti pensare che essa si pone come l’esito del faticoso e travagliato percorso, sollecitato dalla dottrina civilistica e iniziato già alla fine del secolo scorso, che avrebbe dovuto portare alla riforma del titolo II del Libro I del Codice civile, ancora prevista come oggetto della delega legislativa ma poi sostituita, per ragioni sistematiche e per l’acquisita complessità della materia degli enti non lucrativi, da un provvedimento autonomo e assai articolato, non a caso qualificato dallo stesso decreto legislativo come “Codice del Terzo settore”.

Al di là dei suoi contenuti tecnici, esso delinea in forma sistematica e rinnovata il vitale e complesso rapporto tra gli apparati pubblici e gli enti non lucrativi di varia natura espressione della società civile, facendo di quest’ul-

---

<sup>1</sup>Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – *Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.*

<sup>2</sup>Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 – *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.*

<sup>3</sup>Legge 6 giugno 2016, n. 106 – *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.*

timi, accanto alla sanità e all'istruzione pubblici, i veri protagonisti del nostro Stato sociale.

Come noto, già a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso l'incipiente crisi dello Stato sociale – crisi non solo sul piano finanziario, per le crescenti limitazioni alla spesa pubblica indotte prima dall'inflazione e poi dall'Unione europea, ma anche di carattere strutturale per la crescente corruzione e burocratizzazione degli apparati pubblici – aveva avviato un processo di ripensamento del nostro modello di welfare, ancora risalente nei suoi principi ispiratori alla legge Crispi del 1890. Un primo fondamentale passo in tale direzione fu l'istituzione delle Regioni, cui furono trasferite le funzioni statali in materia di assistenza e beneficenza e di diritto allo studio. Un secondo passaggio fu rappresentato da alcune sentenze della Corte costituzionale, tra cui quella dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 1 della legge Crispi, che portarono alla concreta affermazione del principio costituzionale della libertà dell'assistenza privata (art. 38, ult. co., Cost.), da cui si sviluppò in pochi anni una alluvionale normativa di settore che introdusse nell'ordinamento italiano varie tipologie di enti non lucrativi, senza un disegno unitario, consentendo loro di accedere ad un regime fiscale di favore sotto la denominazione generica di “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (Onlus)<sup>4</sup>.

L'affermazione a livello costituzionale del principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto con la riforma del Titolo V della Costituzione (2001), modificando profondamente il rapporto tra pubblico e privato nello svolgimento di “attività di interesse generale”, rendeva a questo punto ineludibile una complessiva riforma degli enti non lucrativi, che li riconoscesse come effettivi protagonisti del nostro modello di Stato sociale.

2. – In questo lungo e faticoso processo un ruolo di primo piano è sempre stato svolto dagli enti religiosi, in particolare quelli della Chiesa cattolica, che ne costituiscono in Italia l'assoluta gran parte: enti che si presentano per lo più come diretta emanazione della gerarchia ecclesiastica o di comunità religiose (enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) ovvero come enti laicali, in genere di carattere associativo, animati da una forte ispirazione religiosa dei loro fondatori e/o promotori e che si sono sempre caratterizzati nella realtà italiana per un forte e consistente impegno caritativo e assistenziale a favore delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione. Non a caso quando, alla fine dell'Ottocento e a pochi decenni dalla compiuta unità nazionale, il legislatore italiano volle porre le basi di un sistema pubblico di assistenza so-

---

<sup>4</sup>Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.*

ziale non fece altro, con la legge Crispi del 1890, in parte anticipata dalla legge Rattazzi del 1862, che pubblicizzare, denominandoli Istituti pubblici di beneficenza (poi Ipub), le migliaia di Opere pie già esistenti e operanti nella realtà italiana, espressione per lo più della carità cristiana.

Tale è il ruolo delle comunità cristiane e dei loro enti in questo settore che fu proprio la nuova normativa concordataria sugli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica (art. 7, legge n. 121 del 1985; legge n. 222 del 1985), seguita dalle successive normative pattizie delle Intese con altre confessioni religiose, a fare da apripista alla successiva evoluzione legislativa del Terzo settore. Infatti la normativa pattizia riconobbe esplicitamente per la prima volta la possibilità che enti non lucrativi come gli enti ecclesiastici, caratterizzati da un fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto, potessero svolgere anche attività commerciali o a fini di lucro (oggettivo, non soggettivo: art. 16, lett. b, legge n. 222 del 1985), rompendo quella rigida separazione tra soggetti non lucrativi (associazioni e fondazioni) e società commerciali, consacrata dal Codice civile del 1942, che sembrava riservare solo a quest'ultime, espressione del mercato, l'esercizio in forma organizzata di attività economiche. Oggi il Codice del Terzo settore amplia e rafforza ulteriormente la connessione tra attività religiose o di culto e attività diverse, pur nella differenza di regime giuridico, aprendo nuove prospettive di sviluppo alla vocazione caritativa degli enti ecclesiastici e religiosi.

3. – Nell'ambito della recente riforma del Terzo settore è espressamente prevista la possibilità della sua applicazione agli "enti religiosi civilmente riconosciuti", a condizione che essi presentino un regolamento che recepisca le norme del Codice nel rispetto della loro struttura e finalità e limitatamente alle attività di interesse generale da essi svolte (art. 4, co. 3, d.lgs. n. 117 del 2017).

A differenza delle altre tipologie di enti non lucrativi, per essi non è prevista – e opportunamente, visto il loro radicamento nelle rispettive normative confessionali – un'apposita disciplina. Da qui il delicato e impegnativo ruolo dell'interprete e dell'operatore giuridico, che devono necessariamente adattare la complessa e articolata normativa del Codice del Terzo settore alle peculiarità e alle esigenze di enti, quelli religiosi e in particolare quelli ecclesiastici, espressione di sfere di autonomia costituzionalmente tutelate e garantite (artt. 7-8, 19-20 Cost.).

L'applicazione della riforma del Terzo settore agli enti religiosi è forse il punto che ha attratto maggiormente l'attenzione della dottrina giuridica, sia per le dimensioni del fenomeno sociale considerato sia per la complessità del regime giuridico di tali enti. La dottrina ecclesiasticistica, e non solo, si è già ampiamente occupata della tematica con alcuni importanti convegni, cui

è seguita la pubblicazione dei relativi atti, e ulteriori e numerosi contributi in riviste specializzate. Tuttavia il dibattito resta aperto sul significato complessivo della riforma per gli enti religiosi e su alcuni suoi punti ad essi dedicati. Molte sono infatti le questioni, di carattere sistemico e/o applicativo, lasciate irrisolte dalla nuova normativa. Questa del resto ha anche un significato più ampio, di carattere storico, destinato ad incidere sui rapporti tra lo Stato e le confessioni e comunità religiose, di cui gli enti religiosi sono per lo più espressione, nel senso di un loro forte inserimento nelle dinamiche del nostro modello di Stato sociale.

I vari contributi della ricerca affrontano alcuni di questi aspetti proponendo analisi e riflessioni che, pur non pretendendo di esaurire la discussione, offrono – si spera – un contributo non irrilevante alla migliore comprensione delle questioni esaminate e una serie di elementi utili per l'attività degli operatori, cui spetta in primo luogo di valutare vantaggi e svantaggi di questa nuova cornice normativa per gli enti non lucrativi, la cui applicazione agli enti religiosi è rimessa ad una loro libera scelta.

La ricerca si concentra in particolare, ma non solo, sulla situazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica, che costituiscono la parte più consistente degli enti religiosi nel nostro paese e presentano specifiche problematiche in forza sia della loro natura confessionale radicata nell'ordinamento canonico, sia della normativa di origine concordataria cui sono soggetti e della loro capillare diffusione e presenza nel nostro paese. Tuttavia molte delle osservazioni svolte valgono anche per gli enti delle altre confessioni religiose soggette a normativa pattizia, come pure per gli altri enti religiosi.

4. – Dei sei contributi ivi raccolti, i primi due hanno carattere generale mentre i successivi quattro si soffermano su aspetti più specifici della normativa esaminata.

Il primo contributo – *Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo settore. Profili ricostruttivi e applicazioni pratiche* – redatto dal sottoscritto, si propone di offrire un quadro complessivo dell'applicazione della riforma del Terzo settore agli enti ecclesiastici. Esso si sofferma sulle origini storiche e le complesse ragioni alla base di tale riforma, frutto di un'evoluzione – nella quale convergono anche fattori di natura ecclesiale e canonistica – che ha visto gli enti ecclesiastici affermare sempre più il proprio protagonismo solidale nella società italiana, individuandone poi i principali nodi problematici e offrendo elementi per una valutazione di alcuni aspetti della loro applicazione a tali enti.

Il secondo contributo – *Gli enti ecclesiastici e gli enti religiosi quale archetipo della personalità giuridica (La valenza funzionale della personificazione*

*tra normativa pattizia e Codice del Terzo settore*) – di Pietro Lo Iacono, attraverso un’attenta analisi delle teorie della personalità giuridica elaborate dalla dottrina civilistica, propone una stimolante rilettura della normativa esaminata e della sua applicazione agli enti ecclesiastici e religiosi alla luce della concezione funzionale della personalità giuridica di tali enti, che costituisce da tempo oggetto di discussione in dottrina, soffermandosi inoltre su alcuni aspetti più controversi della riforma.

Il terzo contributo – *Il servizio della carità tra l’Enciclica Deus caritas est e la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” Intima Ecclesiae natura. Gli sviluppi di un modello* – di Maurizio Martinelli, si sofferma sulla centralità del ruolo assegnato al servizio della carità nel recente magistero della Chiesa cattolica, cui si connette un’importante riforma di Benedetto XVI, la quale, colmando una lacuna del Codice di diritto canonico, ha introdotto una prima disciplina per la Chiesa universale sulle organizzazioni e le iniziative di carità e sulla diretta responsabilità dei Pastori in tale ambito, preparando il terreno a quella visione di una “Chiesa in uscita” tanto cara a Papa Francesco e, in ambito civilistico, alla riforma del Terzo settore.

Il quarto contributo – *Enti ecclesiastici ed enti del Terzo settore. Coperture ed obblighi assicurativi tra diritto comune e profili di specialità* – di Matteo Carnì, esamina un tema specifico fino ad ora sostanzialmente inesplorato ma di grande importanza, non solo sul piano pratico dei costi e degli ulteriori oneri conseguenti alla scelta di un ente ecclesiastico di accedere ai benefici della riforma del Terzo settore, che impone a tutti i soggetti obblighi assicurativi precisi e impegnativi, ma incidente anche sulla configurazione complessiva di tale tipologia di enti, chiamati in tal caso ad assimilarsi sempre più nelle modalità operative agli enti di diritto comune.

Il quinto contributo – *Il ruolo educativo degli oratori tra attuazione dei principi costituzionali e riforma del Terzo settore* – di Daniela Bianchini, affronta un argomento pure di grande interesse in quanto le attività di oratorio rappresentano una parte assai importante della programmazione pastorale delle parrocchie, svolte per lo più da laici sotto la guida del parroco e sono oggi esplicitamente riconosciute e supportate dalla legislazione civile, a livello nazionale e regionale, per il loro contributo alla coesione sociale, al sostegno alle famiglie e alla lotta contro l’emarginazione giovanile. Anche per tali attività, nelle quali si intrecciano attività di religione o di culto e attività diverse, si pone pertanto – a seconda delle circostanze e delle dimensioni da esse assunte – la questione dell’accesso della parrocchia alla riforma del Terzo settore, da cui potrebbero derivare per l’ente vantaggi ma anche carichi eccessivi in termini assicurativi e di oneri amministrativi.

Infine il sesto e ultimo contributo – *Carità e Terzo settore: la Associazione di volontariato “Solidarietà Vincenziana – Centro odontoiatrico Padre Menichel-*

*li*” – *O.d.V. di Roma* – di Elena Costantino, muovendo dalla giusta osservazione che lo spirito della carità cristiana non si esprime solo attraverso gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, si sofferma sull’interessante e benemerita esperienza di un’associazione di volontariato di ispirazione cristiana, costituita a Roma da alcuni decenni, che eroga gratuitamente prestazioni odontoiatriche a fasce di popolazione non abbiente, mostrando come la riforma del Terzo settore si applica *pleno iure* a questa tipologia di enti, interamente soggetti al diritto comune ma che sono sempre espressione di quella carità cristiana al cui servizio sono chiamati tutti i fedeli.

5. – Nel dare spazio ai singoli contributi, si ricorda che il volume avrebbe dovuto contenere anche quelli di Francesco Ricciardi Celsi e di Giuseppe Dalla Torre, quest’ultimo Maestro di noi tutti, che fin dall’inizio avevano partecipato alle attività del gruppo di ricerca. Purtroppo entrambi sono scomparsi: Francesco Ricciardi alla metà di agosto del 2018 e il prof. Giuseppe Dalla Torre il 3 dicembre dello scorso anno per complicazioni da Covid. Al dolore per la loro perdita si aggiunge il rimpianto per non aver potuto beneficiare del loro prezioso contributo scientifico, che avrebbe sicuramente arricchito questo volume.

Il curatore e gli autori desiderano in particolare dedicare questo volume alla memoria del professor Giuseppe Dalla Torre, il cui ricordo è ancora vivissimo in tutti noi, che abbiamo beneficiato per anni della sua illuminata guida scientifica, del suo esempio di vita e della sua ricca umanità.

PAOLO CAVANA

# **Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo settore. Profili ricostruttivi e applicazioni pratiche**

*Paolo Cavana\**

SOMMARIO: 1. La riforma del Terzo settore e la sua applicazione agli enti religiosi: premesse ordinamentali. – 2. Il nuovo volto dello Stato sociale: dall’“assistenza e beneficenza” agli enti non lucrativi. – 3. L’attività assistenziale della Chiesa e la sua evoluzione nell’ordinamento canonico. – 4. L’enciclica *Deus caritas est* di Benedetto XVI. – 5. Il m.p. *Intima Ecclesiae natura* sul servizio della carità nella Chiesa. – 6. Il regime pattizio degli enti ecclesiastici e la sua evoluzione nell’ordinamento italiano. – 7. Regime dei soggetti e regime delle attività: una distinzione oggi più sfumata. – 8. Fini e attività dell’ente ecclesiastico: un equilibrio divenuto instabile. – 9. L’ingresso dell’ente ecclesiastico nella riforma del Terzo settore: implicazioni ecclesiali. – 10. L’ingresso degli enti religiosi nel sistema del Terzo settore: significato storico e prospettive. – 11. I contenuti della riforma: le due figure dell’ente del Terzo settore e dell’impresa sociale. – 12. L’applicazione della riforma agli enti religiosi. Il nodo del patrimonio destinato. – 13. Il ramo delle attività di Terzo settore (e IS) e i controlli confessionali. – 14. L’iscrizione al RUNTS e l’indicazione dei controlli confessionali. – 15. L’iscrizione al RUNTS e l’autorizzazione dell’autorità religiosa. – 16. L’apertura di un ramo di Terzo settore (o IS) dell’ente ecclesiastico. – 17. L’opzione dell’ente civile collegato per la gestione delle opere: implicazioni civilistiche. – 18. Le indicazioni della Santa Sede. Osservazioni conclusive.

## **1. La riforma del Terzo settore e la sua applicazione agli enti religiosi: premesse ordinamentali**

La riforma del Terzo Settore, ed in particolare la sua applicazione agli “enti religiosi civilmente riconosciuti”, prevista nell’art. 4, co. 3 del d.lgs. n. 117 del 2017, rappresentano un’importante novità destinata ad incidere, quando sarà pienamente in vigore, non solo sul nostro sistema di *welfare*, potenziando e agevolando il contributo delle comunità religiose alla crescita

---

\* Professore ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico, LUMSA – Dipartimento di Giurisprudenza Economia Politica e Lingue moderne (Roma).

dello Stato sociale, ma anche sulle dinamiche del fenomeno religioso nel nostro paese, rafforzandone in senso maggiormente pluralista la presenza e l'impegno nella sfera civile.

Protagonisti di questo processo di riforma, gli “enti religiosi civilmente riconosciuti”, e tra questi in particolare gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni con intesa, sono destinatari di una normativa, tanto semplice all'apparenza quanto foriera di profondi cambiamenti, in grado potenzialmente di incidere non solo sulla sfera delle loro attività esterne, estendendone quelle di natura secolare, ma anche sulla loro fisionomia interna come risultante sia dalla normativa concordataria e pattizia, che tuttora assegna loro un fine “costitutivo ed essenziale” di religione o di culto<sup>1</sup>, ovvero una finalità mista in cui risulta caratterizzante quella religiosa<sup>2</sup>, sia dalla normativa comune, ovvero dalla legge sui culti ammessi (l. n. 1159 del 1929), che tuttora circoscrive fortemente la loro autonomia statutaria<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Cfr. art. 2, co. 3, legge 20 maggio 1985, n. 222. *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*, secondo cui l'accertamento del fine di religione o di culto di tali enti, laddove previsto, è diretto a verificare che esso sia “costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico”.

<sup>2</sup>La finalità mista (“fini di culto, istruzione e beneficenza”) è quella comunemente prevista, sia pur con alcune specificità (cfr. artt. 18-21, legge n. 101 del 1989; art. 11, co. 1, legge n. 130 del 2016), dalla normativa pattizia per gli enti delle confessioni religiose con intesa (art. 12, co. 1, legge 1 agosto 1984, n. 449. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese*; art. 13, co. 1, legge n. 517 del 1988; art. 11, co. 2, legge n. 116 del 1995); art. 19, co. 1, legge n. 520 del 1995; art. 14, co. 1, legge n. 126 del 2012; art. 17, co. 1, legge n. 127 del 2012; art. 15, co. 1, legge n. 128 del 2012; art. 12, co. 1, legge n. 245 del 2012; art. 13, co. 1, legge n. 256 del 2012.

<sup>3</sup>Sulla riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale e sulla loro applicazione agli enti religiosi la bibliografia è assai ampia. In termini generali, cfr. S. BERETTA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN) 2020; A. PERRONE, *Gli enti ecclesiastici e il diritto del Terzo settore*, in <https://terzjus.it/articoli/saggi/gli-enti-ecclesiastici-e-il-diritto-del-terzo-settore/>; A. FICI, *Appunti e spunti in tema di impresa sociale degli enti ecclesiastici*, in <https://terzjus.it/articoli/saggi/appunti-e-spunti-in-tema-di-impresa-sociale-degli-enti-ecclesiastici/>; A. GUARINO (a cura di), *Enti religiosi e riforma del non profit*, Jovene Editore, Napoli 2020; M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, 2° ed., Giappichelli, Torino 2019; A. FUCCILLO-R. SANTORO-L. DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019; A. GIANFREDA-M. ABU SALEM (a cura di), *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2018; A. PERRONE-V. MARANO V., *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 35 del 2018; A. MANTINEO, *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palinogenesi degli enti religiosi?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 27 del 2018, pp. 1-34; A.

Attraverso l'applicazione di questa riforma e i suoi complessivi effetti sul regime giuridico degli enti religiosi, è destinata a consolidarsi e a segnare un ulteriore sviluppo una significativa evoluzione, già in atto negli ultimi anni e fortemente sostenuta dall'attuale pontificato, del ruolo delle comunità religiose e del loro rapporto con lo Stato e con l'intera comunità civile, nel senso di una loro crescente integrazione nel tessuto sociale e nelle dinamiche di sviluppo del nostro Stato sociale, investito in modo crescente dal fenomeno dell'immigrazione e dagli effetti del processo di globalizzazione.

Questo aspetto della riforma del Terzo settore, che mira ad una maggiore e crescente integrazione degli enti religiosi nelle dinamiche sociali, costituisce il punto di convergenza di almeno tre linee di sviluppo evolutive, che occorre tener sempre presenti per meglio comprendere il complessivo significato della nuova normativa e le sue possibili applicazioni: a) quella civilistica, di lungo periodo, legata alla progressiva affermazione degli enti non lucrativi e al ritrarsi dello Stato-apparato da molte sfere di attività di interesse sociale, ritenute per lungo tempo a lui riservate, da cui anche un ripensamento del concetto di personalità giuridica, in passato utilizzato dal legislatore statale come strumento di selezione e controllo pubblicistico sulle formazioni sociali, e un ridimensionamento della sua rilevanza ordinamentale; b) quella canonistica ed ecclesiale, in cui si esprime un diverso approccio della Chiesa cattolica – la confessione religiosa di gran lunga più radicata e diffusa nella società italiana – e del suo magistero rispetto alle realtà mondane e, in particolare, alle opere ed iniziative volte ad animare in senso cristiano l'ordine

---

BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 20 del 2018, pp. 1-15; G. DALLA TORRE, *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettive*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 16 del 2018, pp. 1-16; G. D'ANGELO, *Sul significato e le implicazioni ecclesiasticistico-canonistiche del Codice del Terzo settore. Questioni problematiche e considerazioni prospettive a partire dalle prime riflessioni della dottrina*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3/2018, pp. 655-682; P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 4 del 2018, pp. 1-16; P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 3/2018, pp. 1-22; G.M. COLOMBO, *Il "ramo" ETS degli enti religiosi*, in *Cooperative e enti non profit*, 2-2018, p. 14 ss.; P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 22/2017, pp. 1-27; A.G. CHIZZONITI, *Gli enti tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Problemi e prospettive degli enti ecclesiastici anche alla luce della riforma del Terzo settore*, in *Dir. eccl.*, 3-4, 2017, pp. 437-451; C. ELEFANTE, *Enti ecclesiastici-religiosi e Terzo settore tra questioni aperte e prospettive di riforma: sviluppi recenti*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3/2016, p. 581 ss.; L. SIMONELLI, *L'ente ecclesiastico e la riforma del Terzo settore*, in *ExLege*, 1-2006, p. 13 ss.

politico e sociale; infine c) quella concordataria e pattizia, che investe in modo particolare la disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e, più in generale, di quelli religiosi nell'ordinamento italiano verso equilibri normativi più avanzati ispirati ai principi costituzionali.

## 2. Il nuovo volto dello Stato sociale: dall'“assistenza e beneficenza” agli enti non lucrativi

La prima linea di sviluppo è quella, ben nota, che ha portato nel corso di circa quarant'anni al passaggio dall'assistenza e beneficenza, come materia riservata allo Stato e soggetta ad un regime di forte vigilanza pubblicistica risalente alla legge Crispi del 1890 sulle Opere pie, istitutiva delle IPAB, attraverso il trasferimento di funzioni alle Regioni (d.P.R. n. 616 del 1977)<sup>4</sup> e alcune sentenze apripista della Corte costituzionale<sup>5</sup>, alla riforma dei servizi sociali (legge quadro n. 328 del 2000; d.lgs. n. 112 del 1998)<sup>6</sup> e all'affermazione sul piano costituzionale del principio di sussidiarietà orizzontale (riforma del Titolo V della Costituzione), che hanno posto le basi di un sistema misto pubblico-privato di tipo decentralizzato per la programmazione e gestione delle attività e prestazioni di interesse generale, sempre più aperto all'apporto dei soggetti privati, destinati a diventare – anche grazie alla loro capacità di mobilitazione della popolazione (volontariato) e di raccolta di fondi intorno ad obiettivi e progetti condivisi – uno dei principali pilastri del sistema.

Questa evoluzione ha visto come suoi principali protagonisti gli enti non lucrativi, confinati nel sistema del Codice civile (Libro I) ad un ruolo tutto sommato secondario e marginale, stretti dal binomio Stato-mercato, e che la crisi dello Stato sociale destinava invece a diventare nel giro di pochi decenni il suo motore pulsante, recuperando peraltro una caratteristica tipica della

---

<sup>4</sup>In materia, cfr. C. CARDIA, *Assistenza e beneficenza. I) Diritto amministrativo*, in *Enc. Giur.*, vol. III, Roma 1988 e ID., *Opere pie*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Giuffrè, Milano 1980, p. 319 ss.; G. DALLA TORRE, *Assistenza e beneficenza. II) Diritto ecclesiastico*, in *Enc. Giur.*, vol. III, Roma 1988, pp. 1-11; ID., *L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano 1979.

<sup>5</sup>In argomento, cfr. P. CAVANA, *Assistenza e beneficenza. II) Diritto ecclesiastico. Postilla di aggiornamento*, in *Enc. Giur.*, vol. agg. IX, Roma 2001, pp. 1-3; U. DE SIERVO, *La tormentata fine delle I.P.A.B.*, in *Giur. cost.*, 1988, I, p. 1757 ss.

<sup>6</sup>Cfr. A. POGGI, *Istruzione, formazione e servizi alla persona tra Regioni e comunità nazionale*, Giappichelli, Torino 2002, p. 41 ss.; U. DE SIERVO-P. MONETA, *I servizi sociali, le IPAB e il sistema delle ONLUS*, in R. BOTTA (a cura di), *Le competenze nelle materie di interesse ecclesiastico dopo il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, Giappichelli, Torino 2001, p. 99 ss.

realtà storico-sociale italiana, che ha sempre avuto nei corpi intermedi, espressione dello Stato-nazione, una delle sue componenti più dinamiche e vitali<sup>7</sup>.

Il fenomeno della globalizzazione, ponendo maggiormente in competizione i sistemi economici nazionali a livello mondiale e innescando processi di progressivo impoverimento di larghi strati della popolazione, congiuntamente ai limiti già evidenti della finanza pubblica, ha poi accelerato questa evoluzione verso un maggiore protagonismo degli enti non lucrativi, culminata nella riforma del Terzo settore<sup>8</sup>.

Sul piano civilistico i passaggi più significativi di questa evoluzione, che nel ridisegnare la fisionomia del nostro Stato sociale ha inciso profondamente sulla disciplina delle persone giuridiche nel nostro ordinamento, sono stati l'abrogazione dell'istituto dell'autorizzazione agli acquisti delle persone giuridiche (l. 15 maggio 1997, n. 127), risalente alla legge Siccardi del 1850; l'introduzione di un regime fiscale di favore per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus: d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) e la semplificazione del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica (d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)<sup>9</sup>: tutte riforme che hanno assecondato il passaggio da una concezione fondata sul primato dello Stato gestore ad un'altra, segnata da un processo di forte decentralizzazione, caratterizzata dal suo ruolo meramente programmatore e di indirizzo, condiviso peraltro con le Regioni e i Comuni, divenuti i veri gestori dei servizi pubblici, restituendo autonomia e iniziativa ai gruppi sociali e ai territori, sia pure con il rischio di un crescente divario a livello territoriale nell'allocazione e gestione delle risorse e nell'organizzazione ed efficienza dei servizi<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup>In argomento, cfr. P. GROSSI, *Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno*, Marietti, Genova 2015; G. PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, 2° ed., Giappichelli, Torino 2000.

<sup>8</sup>In estrema sintesi, cfr. G. PONZANELLI, *La riforma del Terzo settore. Le ragioni*, in *Dir. eccl.*, 1-2, 2018, p. 227 ss.

<sup>9</sup>Per un'analisi puntuale e approfondita dell'evoluzione del concetto di persona giuridica e della sua disciplina attuale nell'ordinamento italiano, cfr. M. BASILE (con un contributo di Maria Vita De Giorgi), *Le persone giuridiche*, 2° ed., Giuffrè, Milano 2014.

<sup>10</sup>Sui contenuti della riforma Bassanini, che costituì sul piano normativo il fattore propulsivo di questo processo di forte decentramento che anticipò e pose le basi della riforma del Titolo V della Costituzione, cfr. G. FALCON (a cura di), *Lo Stato autonomista. Funzioni statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della legge Bassanini n. 59 del 1997*, Il Mulino, Bologna 1998.

### 3. L'attività assistenziale della Chiesa e la sua evoluzione nell'ordinamento canonico

Una seconda linea di sviluppo, che ha influito sulla riforma del Terzo settore e sulla sua applicazione agli enti religiosi, è quella emergente dall'esperienza ecclesiale, cui è legata una parte consistente del mondo del Terzo settore nel nostro paese.

Negli ultimi secoli la carità, ovvero la multiforme attività di assistenza svolta dai molteplici enti ed istituzioni della Chiesa a favore dei bisognosi e degli infermi, era stata relegata progressivamente dalla dottrina canonistica nell'ambito dello *Jus publicum ecclesiasticum externum* e poi della dottrina sociale della Chiesa, come uno dei temi di confronto con lo Stato moderno, sempre più teso a limitare l'influenza della Chiesa nella sfera sociale fino alla sua estromissione dal campo assistenziale<sup>11</sup>, come accaduto in Italia e in altri paesi europei nel corso dell'Ottocento con la soppressione degli ordini religiosi e delle iniziative laicali operanti in questo ambito e l'espropriazione dei relativi patrimoni<sup>12</sup>.

Questo processo storico di progressiva laicizzazione e pubblicizzazione delle strutture assistenziali ebbe, come noto, la sua lontana origine nella Riforma protestante, con l'affermazione del primato della sola fede ai fini della salvezza e la conseguente dismissione, da parte delle comunità protestanti, delle opere caritative, rimpiazzate progressivamente dall'assistenza e beneficenza pubbliche affidata allo Stato, che vide rapidamente dilatarsi la sfera delle sue attività senza più incontrare sostanziali limiti<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Per approfondimenti, cfr. G. DALLA TORRE, *L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano*, cit., p. 9, il quale osserva che, "pur non essendo stata del tutto immune nel passato da frizioni tra potere civile e potere religioso, potendosi anzi ricondurre l'assistenza fra le materie di ricorrente discordia nel corso dei secoli, è peraltro indubbio che l'assistenza rientri fra le materie tipiche dello scontro fra la Chiesa e lo Stato moderno, cioè di quello Stato che, trova le sue lontane premesse nella Riforma protestante, e nella concezione sua propria dei rapporti tra società civile e società religiosa".

<sup>12</sup> Lo rileva ancora, tra gli altri, G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, 3° ed., editrice a.v.e., Roma 2007, p. 47.

<sup>13</sup> In termini generali sul tema della secolarizzazione nella formazione dello Stato moderno, che costituisce come noto uno tra i più dibattuti nella storiografia moderna, cfr. P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna 2000, p. 220, che ritiene a livello storiografico ormai "indiscussa l'importanza centrale della formazione delle Chiese territoriali in rapporto alla nascita dello Stato moderno, nel processo di modernizzazione, almeno nella sua prima fase". In argomento si veda anche E.-W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*

La reazione ai principi della Riforma, tra cui la libera interpretazione delle sacre scritture e la contestazione della dimensione sacramentale della Chiesa, fondata sull'ordine sacro, come pure il confronto con le politiche giurisdizionalistiche degli Stati nazionali, ebbero profonde ripercussioni anche sull'autocomprensione della Chiesa cattolica e sul suo diritto, che, a partire dal Concilio di Trento, si concentrò sulla disciplina e la pratica dei sacramenti come principale strumento di salvezza (*munus sanctificandi*) e sul primato del *munus docendi*, poi culminato nel dogma dell'infallibilità pontificia enunciato dal Concilio Vaticano I (1870), dando vita ad un assetto ecclesiale fortemente centralizzato e gerarchico, fondato sul primato della *sacra potestas* e del sacerdozio ministeriale, che trovò la sua emblematica sistemazione nel *Codex* del 1917<sup>14</sup>.

Il Concilio Vaticano II, aprendo la Chiesa al mondo e riconoscendo il valore positivo delle realtà temporali, ha contribuito a superare questa forte impostazione gerarcologica, da un lato recuperando il principio del sacerdozio comune dei fedeli e della loro partecipazione all'unica missione della Chiesa, dall'altro intervenendo sul *munus regendi Ecclesiae* e sulla natura della *sacra potestas*, in particolare concentrandosi sulla dottrina dell'episcopato e sul Collegio dei vescovi come autorità suprema nella Chiesa accanto al Pontefice, che ne è il capo. Anche la rappresentazione del *munus docendi* ne è risultata incisa, sia sul piano dei titolari, non più i soli ministri ma tutti i fedeli, particolarmente i laici, chiamati ad annunciare i valori evangelici nei propri ambiti di vita e lavoro, sia sul piano dei destinatari e del suo fondamento, che non è più solo la *salus animarum* ma anche la tutela dei diritti fondamentali della persona umana<sup>15</sup>.

---

[1967], Morcelliana, Brescia 2006, p. 45 ss., e A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno* [1954], Prefazione di Natalino Irti. Introduzione di Francesco Margiotta Broglio, Editori Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 17-18, per il quale "il sorgere dello Stato moderno è coevo alla fine delle guerre di religione. (...) Il concetto di un'etica statale ha in questo sradicamento dello Stato dalla soggezione ad un'unica confessione religiosa la sua premessa; non la ragione del suo sorgere. Questa va piuttosto ravvisata in un rigoglio di pensiero extra-religioso, che costruisce una morale non più dominata dalla teologia; e, d'altro lato, nella sempre crescente coscienza di un'unità statale, eminentemente unità d'interessi, ma che ha bisogno per vivere dei suoi legami ideali; in un lento espandersi dell'attività dello Stato; in un più rapido affermarsi del convincimento che lo Stato possa ampliare a suo piacimento la sfera delle proprie attività, senza trovare sensibili limiti".

<sup>14</sup> Su questo lungo e complesso processo storico, cfr. C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna 1999, p. 165 ss. Sulla codificazione del 1917, cfr. ID., *Chiesa romana e modernità giuridica*, Tomo II. *Il Codex iuris canonici* (1917), Giuffrè, Milano 2008.

<sup>15</sup> Cfr. CONCILIO VATICANO II, cost. past. *Gaudium et spes*, Roma, 7 dicembre 1965, n. 76, che in un famoso passaggio rivendica alla Chiesa, nei confronti della comunità politica, il diritto di "predicare la fede e insegnare la propria dottrina sociale, esercitare senza ostacoli la

Queste novità sono state messe in particolare risalto dal nuovo Codice di diritto canonico del 1983, che ha dedicato un apposito libro al *munus docendi Ecclesiae* (Libro III), significativamente collocato prima di quello, assai più ampio e frutto di una lunga e consolidata elaborazione teologica, dedicato al *munus sanctificandi*, a conferma della centralità assunta dall'annuncio evangelico nella Chiesa post-conciliare, la cui missione è rivolta all'intera umanità e non ai soli battezzati<sup>16</sup>.

Su questa rinnovata centralità del *munus docendi*, al cui esercizio i laici partecipano a pieno titolo in forza del battesimo e non più solo per delega della gerarchia, hanno influito non solo fattori interni ma anche esterni, primo fra tutti la divisione del mondo in contrapposte visioni ideologiche, che ha accompagnato i decenni di preparazione del Concilio, gli stessi lavori conciliari e la successiva fase attuativa, compresa la redazione del nuovo Codice di diritto canonico<sup>17</sup>.

Il confronto con le ideologie del Novecento, se da un lato aveva aiutato la Chiesa a meglio valutare le potenzialità delle democrazie liberali, dall'altro l'aveva resa ancor più sensibile alle istanze sociali delle masse popolari e ai processi di decolonizzazione in corso negli anni sessanta e settanta del secolo scorso<sup>18</sup>. Tutto ciò ha inciso profondamento sul magistero sociale della Chiesa, orientandolo decisamente verso una maggiore attenzione ai bisogni della persona umana e alla tutela dei suoi diritti fondamentali, tra cui quelli di natura sociale, sulla base di una precisa visione antropologica di carattere universale ispirata ai valori cristiani. Ancora una volta, in un contesto mon-

---

propria missione tra gli uomini e dare il proprio giudizio morale, anche su cose che riguardano l'ordine politico, quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime. E farà questo utilizzando tutti e soli quei mezzi che sono conformi al Vangelo e in armonia col bene di tutti, secondo la diversità dei tempi e delle situazioni". In argomento, cfr. G. DALLA TORRE, *La città sul monte*, cit., p. 169 ss.

<sup>16</sup>Cfr. J. CORIDEN, *An Introduction to Canon Law*, 3° ed. Revised and Updated, Paulist Press, New York/Mahwah, NJ 2019, p. 95, il quale, proprio in relazione al nuovo Libro III del *Codex* dedicato al *munus docendi*, sulla base del battesimo osserva: "the Catholic reaction to the Protestant Reformation caused this central ministry to be downplayed somewhat; for a long time, sacramental ministry was emphasized to the partial detriment of the teaching function, the proclamation of the word. The Second Vatican Council returned the Church's prophetic task to its proper primacy, and this is reflected here in the Code".

<sup>17</sup>Sul peso della storia e delle ideologie secolari nella formazione dei due Codici di diritto canonico del Novecento, e in particolare del Codice del 1917, cfr. C. FANTAPPIÉ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, Tomo II. *Il Codex iuris canonici (1917)*, Giuffrè, Milano, p. 525 ss.; G. DALLA TORRE, *La Chiesa e gli Stati. Percorsi giuridici del Novecento*, Studium, Roma 2017, p. 130 ss.

<sup>18</sup>Il riferimento è in particolare al magistero profetico di Paolo VI, sul quale si vedano da ultimo i contributi pubblicati in C. CARDIA-R. BENIGNI (a cura di), *A 50 anni dalla Populorum Progressio. Paolo VI il Papa della modernità. Giustizia tra i popoli e l'amore per l'Italia*. Roma, Basilica di San Paolo fuori le Mura, 8 novembre 2017, Roma Tre Press, Roma 2018.

diale animato da forti tensioni ideologiche, è stato il *munus docendi Ecclesiae* ad essere particolarmente sollecitato, mentre il compito di realizzare questi principi e indicazioni magisteriali veniva affidato ai laici, sollecitati ad animare cristianamente l'ordine temporale quale loro peculiare vocazione e ambito di impegno<sup>19</sup>.

#### 4. L'enciclica *Deus caritas est* di Benedetto XVI

Il declino delle ideologie politiche, la crescente secolarizzazione, il fenomeno della globalizzazione e l'ascesa dell'approccio neoliberaista in ambito economico hanno profondamente modificato nel giro di pochi decenni la realtà e l'orizzonte delle società occidentali, nei quali operano anche la Chiesa e i suoi enti. Le contrapposizioni ideologiche, che avevano caratterizzato l'ascesa dello Stato moderno e poi l'avvento dei totalitarismi, inducendo la Chiesa nella seconda metà del Novecento a schierarsi a favore delle democrazie liberali, hanno lasciato il campo a crescenti squilibri, anche di tipo climatico ed ambientale, e a profonde disparità sociali ed economiche, rese sempre più gravi tra continenti e all'interno dei singoli paesi da un'economia globale di tipo finanziario più attenta ai profitti speculativi che al lavoro e alla produzione di valore<sup>20</sup>.

In questo contesto drammatico la Chiesa, interpellata dal fenomeno dell'immigrazione e dai milioni di diseredati del nostro tempo, è andata sempre più riscoprendo il valore centrale della carità e delle relative opere quale primaria ed essenziale testimonianza evangelica e componente costitutiva della sua missione nel mondo<sup>21</sup>. Non che prima nei fatti così non fosse: la

---

<sup>19</sup>Cfr. CONCILIO VATICANO II, cost. dogm. *Lumen gentium*, Roma, 21 novembre 1964, n. 33 ss.; ID., decr. *Apostolicam actuositatem*, Roma, 18 novembre 1965. In argomento, cfr. G. DALLA TORRE, *La città sul monte*, cit., p. 185 ss. Pagine molto belle e profonde sull'impegno dei cristiani nella vita politica e sociale sono state scritte dal compianto card. Attilio Nicora, oggi raccolte in A. NICORA, *Stare con il Signore, andare verso i fratelli. Scritti sulla presenza pubblica della Chiesa e dei cattolici*. Prefazione del Card. Pietro Parolin, Studium, Roma 2019.

<sup>20</sup>Per una descrizione sintetica degli squilibri attuali a livello globale è molto suggestiva e puntuale l'analisi dell'attuale pontefice Francesco, cfr. Papa FRANCESCO, lett. enc. *Fratelli tutti*, Roma, 3 ottobre 2020, cap. I (9-53); ID., lett. enc. *Laudato si*, Roma, 24 maggio 2015, cap. I (nn. 17-61); ID., esortaz. ap. *Evangelii Gaudium*, Roma, 24 novembre 2013, cap. II (nn. 50-75). Per approfondimenti, cfr. A. RICCARDI (a cura di), *Il cristianesimo al tempo di papa Francesco*, Editori Laterza, Roma-Bari 2018.

<sup>21</sup>Emblematico di questo nuovo slancio della Chiesa verso i poveri e gli esclusi e per "lo sviluppo integrale dei più abbandonati dalla società" è il magistero dell'attuale pontefice, per il quale cfr. FRANCESCO, esort. ap. *Evangelii gaudium*, cit., che dedica un intero capitolo alla

carità e l'attività assistenziale, espresse nel multiforme impegno degli istituti religiosi e delle parrocchie e nelle molteplici iniziative di carattere laicale, sono sempre state nel corso dei secoli un tratto caratterizzante della Chiesa cattolica e della sua dottrina, che non ha mai disgiunto la fede dalle opere<sup>22</sup>. Tuttavia solo di recente il magistero ha posto questa dimensione vitale della Chiesa al centro della sua missione e della sua stessa autocomprensione teologica, indicandola come un elemento costitutivo della sua intima natura, al pari dei *munera docendi e sanctificandi*, e quella che meglio esprime la sua universalità:

“L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (*kerygma-martyria*), celebrazione dei Sacramenti (*leiturgia*), servizio della carità (*diakonia*). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro. La carità non è per la Chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua natura, è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza. (...) Al contempo però la *caritas-agape* travalica le frontiere della Chiesa; la parabola del buon Samaritano rimane come criterio di misura, impone l'universalità dell'amore che si volge verso il bisognoso incontrato «per caso» (cfr. *Lc* 10, 31), chiunque egli sia”<sup>23</sup>.

Da ciò deriva la relazione peculiare che sussiste tra il necessario impegno per la giustizia, cui la Chiesa contribuisce con la sua dottrina sociale, e il servizio della carità<sup>24</sup>. Infatti, mentre la realizzazione di un giusto ordine sociale

“dimensione sociale dell'evangelizzazione” (nn. 176-258) e in particolare alla “inclusione sociale dei poveri” (nn. 186-216.)

<sup>22</sup>Per approfondimenti, cfr. C. PIOPPI, *Il servizio della carità nella storia della Chiesa: tra creatività e adeguamento ai mutamenti sociali*, in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e servizio della carità*, Giuffrè, Milano 2008, p. 105 ss.; O. CONDORELLI, *Carità e diritto agli albori della scienza giuridica medievale*, *ibidem*, p. 41 ss.; C. CARDIA, *Opere pie*, cit., p. 319 ss.; G. DALLA TORRE, *L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano*, cit., p. 15 ss. Da ultimo cfr. V. PAGLIA, *Storia della povertà. La rivoluzione della carità dalle radici del cristianesimo alla Chiesa di papa Francesco*, Rizzoli, Milano 2008.

<sup>23</sup>BENEDETTO XVI, lett. enc. *Deus Caritas est*, Roma, 25 dicembre 2005, n. 25. Per approfondimenti, cfr. J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e servizio della carità*, cit.

<sup>24</sup>Questo tema è poi ripreso e approfondito da Benedetto XVI nella sua successiva lett. enc. *Caritas in veritate*, cit., ove in particolare la carità è definita come “la via maestra della dottrina sociale della Chiesa. Ogni responsabilità e impegno delineati da tale dottrina sono attinti alla carità che, secondo l'insegnamento di Gesù, è la sintesi di tutta la Legge (cfr. *Mt* 22, 36-40)”. Al tempo stesso il documento ne sottolinea lo stretto legame con la verità, che dà senso e valore alla carità: “Senza verità, la carità scivola nel sentimentalismo. L'amore diventa un guscio vuoto, da riempire arbitrariamente. È il fatale rischio dell'amore in una cultura senza verità. Esso è preda delle emozioni e delle opinioni contingenti dei soggetti, una